



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO 477 DEL 31/12/2025

OGGETTO:

Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 22 Lotto 1 Valle d'Aosta e Piemonte per utenze comunali immobili ed illuminazione pubblica anno 2026.

Determinazione a contrattare, impegno di spesa ed affidamento fornitura Edison Energia SpA.

CIG B2B7811D63 e CIG derivato B8040C8981.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- è scaduto il contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 ed attivato con la Società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. con sede in Verona via Lungadige Galtarossa 8 (P.IVA: 02968430237) per gli esercizi 2024/2025;
- è necessario provvedere al nuovo affidamento della fornitura di energia elettrica per garantire la continuità del servizio per utenze comunali immobili ed illuminazione pubblica per l'esercizio 2026;
- ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, per i servizi di energia elettrica e gas da riscaldamento occorre procedere all'affidamento al gestore selezionato da Consip S.p.A. o a gestore che pratichi prezzi più bassi rispetto a quelli previsti dalla Convenzione Consip attiva;
- per l'art. 1 comma 494 della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che così modifica l'art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95: All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: *“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle*

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma”;

Viste le disposizioni normative in merito all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso per gli acquisti di lavori, forniture e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in particolare:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale *“Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”*;
- l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale dispone che *“Successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*;
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Viste le previsioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare:

- i Principi di cui agli articoli da 1 a 10;
- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- l'art. 15, comma 2, il quale dispone che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”*;
- l'art. 2 dell'Allegato I.2 all'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplinante le *“Modalità di individuazione del RUP”* ai sensi del quale *“il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dagli artt. 4 e 5 del presente Allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale”*;
- l'art. 48, comma 1, in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.”*;
- l'art. 49, ai sensi del quale gli affidamenti d'importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

- l'Allegato I.1 che definisce all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- l'art. 17, comma 1, secondo cui "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 17, comma 2, secondo cui "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 45, comma 2, secondo cui "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";
- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il controllo sul possesso dei requisiti e in particolare "nelle procedure di affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- l'art. 50, comma 1, secondo cui "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62, comma 1, prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Visto il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025, ed in particolare:

- art. 2, comma 3, spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti;
- art. 3, comma 1, si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento;
- art. 6, 7 e 8 per l'applicazione e deroga e disapplicazione del principio di rotazione;
- art. 15, comma 5, garanzia definitiva;
- art. 18, indagini di mercato;
- art. 20, modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto;
- art. 23, controllo dei requisiti;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., che:

- a) con la stipula del contratto si intende affidare la fornitura energia elettrica utenze comunali immobili ed illuminazione pubblica per l'esercizio 2026 a prezzo variabile;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui trattasi e sarà stipulato attraverso la piattaforma di *e-procurement* ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. ed ai sensi della convezione EE22;
- c) ai sensi del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025 la scelta del contraente avviene con adesione alla Convenzione di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm. e ii.;

Verificato che, in adempimento a quanto sopra, sul portale www.acquistinretepa.it, strumento telematico di e-procurement per gli acquisti della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.a. per conto del Ministero Economia e Finanza, è attiva dal 27/01/2025 una convenzione denominata *"Energia Elettrica 22"*, tra la stessa Consip S.p.a. e la Società Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano (MI) Foro Buonaparte n. 31 (P.IVA: 08526440154), aggiudicataria per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni site all'interno dei lotti corrispondenti ai confini territoriali per il Comune di Roccaforte Mondovì, Lotto n. 1 – Piemonte, Valle d'Aosta;

Dato atto che:

- è intrinseca l'economicità dei beni e servizi offerti da Consip, poiché si perviene a risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto della fornitura in questione; i consumi di energia elettrica verranno addebitati secondo i corrispettivi riportati nella documentazione di gara di Consip EE22 per il Lotto 1 – Piemonte, Valle d'Aosta;
- il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria della Convenzione attraverso l'emissione dell'"Ordinativo di fornitura";

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione in oggetto:

- tramite "Ordinativo di fornitura" n. 8673860 attivato attraverso il portale web "acquistinretepa.it" di Consip comprendente l'elenco dei punti di prelievo, richiesto il 22/08/2025, accettato in data 25/08/2025 ed attivo da novembre 2025;
- la cui durata contrattuale sarà di dodici mesi continuativi con applicazione del prezzo variabile, distinto per le tre fasce orarie (F1, F2 e F3) di cui la tabella dei corrispettivi della quota energia allegata alla documentazione della convenzione Consip EE22 - Lotto 1 Piemonte, Valle d'Aosta;

Considerato che:

- il PUN (Prezzo Unico Nazionale) negli ultimi mesi è ritornato ai valori medi "pre-caroenergia" (117 €/MWh novembre 2025), si è ritenuto di quantificare la spesa per i prossimi 12 mesi sulla base della spesa degli anni pre-crisi energetica e secondo la disponibilità di bilancio;
- la stima, per la fornitura annua per un consumo totale presunto di 286.118 kWh ed un costo di 0,117 €/kWh oltre oneri accessori ed imposte, ammonta complessivamente ad € 88.429,86 al netto dell'IVA in misura di legge (fatto salvo l'eventuale incremento delle tariffe relative all'acquisto della materia prima, che potrà determinare incrementi di spesa non quantificabili a priori come già avvenuto negli esercizi precedenti);

Considerato in ordine alle previsioni del D.lgs. n. 36/2023, che:

- l'affidamento in parola rientra nella casistica prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b);
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, né si ritiene di richiedere la garanzia definitiva in considerazione del ridotto valore economico dell'affidamento di che trattasi;

Considerato, in relazione all'art. 20 del citato regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia, che per il presente affidamento diretto:

- è applicabile il contratto collettivo *Settore Elettrico*;
- non è prevista l'esecuzione anticipata dell'affidamento;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coincide con il RUP;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, e dell'art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., le verifiche dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. in capo all'affidatario, sono state condotte in sede di gara gestita da Consip a livello nazionale;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

1. determinata la somma da pagare;
2. determinato il soggetto creditore;
3. indicata la ragione e la relativa scadenza;
4. costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

1. ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2. l'acquisizione della fornitura di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di bilancio;
3. che la spesa complessiva, per un importo prudenziale di € 90.500,00, che tiene conto delle eventuali fluttuazioni di mercato del costo energia che possono verificarsi durante l'esercizio di riferimento, trova copertura nel Bilancio di esercizio con la seguente ripartizione:

Capitolo PEG2120/870/99 € 405,22 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG2120/870/99 € 3754,98 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG800/140/2 € 2.192,00 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG800/141/1 € 8.300,00 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG1460/1/1 € 508,33 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG1460/1/1 € 2.541,67 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG2120/520/99 € 532,73 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG2120/520/99 € 2.633,67 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG470/370/3 € 303,03 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG470/371/1 € 1.515,17 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG4430/896/1 € 46,77 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG4430/896/2 € 233,83 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG4210/600/3 € 111,83 – Esercizio 2025;
 Capitolo PEG4210/600/3 € 559,17 – Esercizio 2026;
 Capitolo PEG1570/450/3 € 457,50 – Esercizio 2025;

Capitolo PEG1570/450/3 € 2.287,50 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2120/725/1 € 772,67 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2120/725/2 € 3.863,33 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2340/741/1€ 711,67 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2340/741/3 € 3.558,33 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2890/840/9 € 9.196,77 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2890/840/9 € 45.983,83 – Esercizio 2026;

Dato atto che:

- ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura dell'ufficio scrivente e mediante sistema informatico, il Codice Identificativo Gara (CIG principale): B2B7811D63;
- ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura dell'ufficio scrivente e mediante sistema informatico, il Codice Identificativo Gara (CIG derivato): **B8040C8981**;
- in seguito all'affidamento, l'operatore economico incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell'art 37 del D.lgs. n. 33/2013 la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì;
- i dati relativi alla procedura in oggetto risultano pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC ai sensi dell'art. 28 comma 3, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra la Ditta sopra citate ed il Responsabile unico del presente progetto, con esito negativo, non sussistendone, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e), L. n. 190/2012;

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 17/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 DEL 17/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/10/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 approvato con atto deliberativo di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2024;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamati:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii. (Nuovo Codice dei Contratti);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- la Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. e ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. (Obblighi di pubblicazione);

D E T E R M I N A

- 1. Di approvare**, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000.
- 2. Di impegnare** la spesa complessiva di € 90.500,00 che trova copertura nell'attuale bilancio di esercizio con la seguente ripartizione:
Capitolo PEG2120/870/99 € 405,22 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2120/870/99 € 3754,98 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG800/140/2 € 2.192,00 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG800/141/1 € 8.300,00 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG1460/1/1 € 508,33 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG1460/1/1 € 2.541,67 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2120/520/99 € 532,73 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2120/520/99 € 2.633,67 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG470/370/3 € 303,03 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG470/371/1 € 1.515,17 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG4430/896/1 € 46,77 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG4430/896/2 € 233,83 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG4210/600/3 € 111,83 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG4210/600/3 € 559,17 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG1570/450/3 € 457,50 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG1570/450/3 € 2.287,50 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2120/725/1 € 772,67 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2120/725/2 € 3.863,33 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2340/741/1€ 711,67 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2340/741/3 € 3.558,33 – Esercizio 2026;
Capitolo PEG2890/840/9 € 9.196,77 – Esercizio 2025;
Capitolo PEG2890/840/9 € 45.983,83 – Esercizio 2026;
- 3. Di dare atto** che la fornitura è finanziata con mezzi propri di bilancio.
- 4. Di prendere atto** dell'attivazione, in data 12/01/2024 della Convenzione "Energia Elettrica 22" tra CONSIP S.p.a. e la Società Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano (MI) Foro Buonaparte n. 31 (P.IVA: 08526440154) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Amministrazioni Pubbliche site all'interno dei lotti corrispondenti ai confini territoriali e per il Comune di Roccabruna – Lotto n. 1 Piemonte, valle d'Aosta.
- 5. Di aderire** alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22" con decorrenza prevista dal 1 novembre 2025 tramite presa in carico delle utenze comunali attive.
- 6. Di dare atto** che:
 - la stipula del relativo contratto per la fornitura di energia elettrica per usi diversi a prezzo variabile viene finalizzata tramite il portale web "acquistinrete.pa" di CONSIP con le modalità previste dalla Convenzione di cui trattasi;
 - la Società Edison Energia S.p.A. ha provveduto agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. per la fornitura in questione, allegati alla documentazione della convenzione Consip EE22.
- 7. Di dare attuazione** all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta pari ad **euro 16.319,67** è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).

8. Di dare atto che:

- il codice identificativo gara (CIG principale) attribuito dall'ANAC è il seguente: B2B7811D63;
- il codice identificativo gara (**CIG derivato**) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B8040C8981**;
- in seguito all'affidamento, l'operatore economico incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto il RUP dichiara che non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014, ed ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., dell'art. 41 della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 6-bis della Legge 06/08/1990, n. 241;
- il pagamento delle prestazioni avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì;
- i dati relativi alla procedura in oggetto risultano pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC ai sensi dell'art. 28 comma 3, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii..

9. Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è l'Arch. Danilo Coccoalotto – Responsabile dell'Area tecnica;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coincide con il RUP.

10. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.F.to:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo